

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AA - SEZIONE AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E LAVORI
PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI***

N° 426 del 18/03/2019

Oggetto:	FORNITURA TRIENNALE DI KIT ELISA E REAGENTI COLLEGATI PER LA DETERMINAZIONE DEL GLUTINE NEGLI ALIMENTI DA DESTINARE AI LABORATORI DEL DISTRETTO PROVINCIALE DI L'AQUILA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA NEL BANDO "BENI-RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA".
-----------------	---

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Giovanni Tremante
Posizione Organizzativa	Giovanni Tremante

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE presso la Sezione "Chimica Ambientale. Laboratorio di Riferimento Alimenti e Sostanze Stupefacenti" del Distretto Provinciale di L'Aquila è operante il Centro di riferimento per gli alimenti dell'Arta Abruzzo, unico laboratorio in Abruzzo accreditato per la determinazione del glutine nei prodotti alimentari;

CHE la suddetta importante certificazione è stata conseguita nell'ottobre 2013 e, dopo un anno in cui le attività si sono progressivamente intensificate, i controlli specifici sui prodotti alimentari per celiaci, volti a verificare il rispetto del valore massimo di tolleranza di 20 mg/kg, sono stati inseriti nel Piano annuale dei controlli sugli alimenti stabilito dalla Regione Abruzzo;

CHE trattasi di prodotti non inseriti nelle procedure di gara espletate dall'Agenzia per la fornitura di reagenti destinati ai laboratori dei Distretti dell'Arta in quanto connessi all'effettuazione di particolari tipologie di analisi e di conseguenza acquistati, negli anni passati, con affidamento diretto a società fornitrici in esclusiva degli stessi, tramite stipula di un contratto aperto della durata di un anno, per un importo presunto annuale corrispondente all'ammontare degli ordini che i distretti di volta in volta, secondo le necessità dettate dalle attività analitiche da eseguire, effettuano nell'arco degli anni;

CONSIDERATO che tale tipologia di fornitura impone la stipula di un contratto aperto della durata di tre anni (36 mesi), per un importo presunto corrispondente all'ammontare degli ordini che i distretti di volta in volta, secondo le necessità dettate dalle attività analitiche da eseguire, effettuano nell'arco degli anni;

PRESO ATTO che i prodotti suddetti, richiesti dai laboratori ed oggetto della fornitura di cui alla presente determina sono i seguenti:

Codice	Descrizione della fornitura
R7001	RIDASCREEN® Gliadin (Gliadina) approvato AOAC (ELISA 96 det.)
R7003	RIDA®QUICK Gliadin (25 strip)
R7006	RIDASCREEN® Cocktail Solution (105 ml) (soluzione per la preparazione dei campioni)
R7012	RIDASCREEN® Set of 3 Processed Gliadin Assay Controls (farine processate, 1 negativo e 2 positivi)

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 "sono nulli, costituiscono illecito



disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art.1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”;*

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo dall'articolo 1 comma 130 della Legge n° 145/2018 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;*

RAVVISATO in merito che, da una verifica eseguita dal richiedente sulla apposita piattaforma telematica, il prodotto non risulta allo stato presente in alcuna convenzione Consip Spa ovvero della Regione Abruzzo – ARIC - quale soggetto aggregatore;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando *“BENI-RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA”*;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.36 “Contratti sotto soglia”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese” (comma 1)*, specificando che *“...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di*



lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità...." (comma 2) "...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...." (lett a));

RILEVATO, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 , il quale sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *"di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa"*, consentendo comunque, nel rispetto di tale prescrizione, di *"procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro..."* ;

VISTO l'art. 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (*"Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione"*), che consente alle stazioni appaltanti di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, purchè l'utilizzo dei sistemi telematici non alteri la parità di accesso agli operatori o impedisca, limiti o distorca la concorrenza o modifichi l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara;

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi di forniture inferiori alla soglia comunitaria;

RITENUTO necessario ed urgente procedere all'affidamento della fornitura del suddetto materiale in quanto indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali assegnate ai laboratori dell'Arta dalla legge istitutiva;

VISTO l'art.63 *"Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara"*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *"nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti"* (comma 1), specificando che *"nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo' essere utilizzata...."* (comma 2) *"...“....quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico..."* (lett b) nella circostanza in cui *"la concorrenza e' assente per motivi tecnici"* (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica *"solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto"*;

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell'impossibilità dovuta all'assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall'esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;



PRESO ATTO che la ditta R-BIOPHARM S.r.l., con propria nota (**Allegato 1**), acquisita al ns Prot.n°0011879 del 12.03.2019, avente ad oggetto *“Dichiarazione di dichiarazione esclusiva”*, confermando la propria condizione di fornitore in esclusiva dei prodotti oggetto della presente fornitura, dichiara quanto segue: *“i prodotti di seguito elencati sono distribuiti in esclusiva sul territorio italiano da R-Biopharm Italia S.r.l.”*;

CONSAPEVOLE che l'affermata infungibilità comporta che, per le ragioni di natura tecnica specificate, la fornitura dei beni in oggetto può, per la documentazione fornita, essere affidato unicamente alla ditta R-BIOPHARM S.r.l. in quanto esclusivista unica per la commercializzazione della fornitura richiesta, configurandosi in tal caso una fattispecie legittimante, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo di legge, il ricorso ad un unico offerente;

VISTO l'art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che *“nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficoltà tecniche sproporzionate”* (comma 3, lett b));

DATO ATTO che il cambiamento di fornitore che comporti l'obbligo per l'amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di reagenti differenti da quelli forniti dalla R-Biopharm Italia S.r.l. finora utilizzati per le attività analitiche svolte dai laboratori del distretto di L'Aquila., senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche e possibili disfunzioni nelle metodiche analitiche finora utilizzate;

ACQUISITA, a tal fine, la nota, allegata al presente provvedimento (**Allegato 2**), acquisita al ns.Prot.n°0012069 del 12.03.2019, con la quale il RUP – Dirigente della Sezione Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto provinciale di L'Aquila, dichiara quanto segue *“In relazione alla identificazione di una Ditta per l'acquisto con procedura negoziata di reagenti necessari per la ricerca di glutine sugli alimenti, si chiede con la presente l'affidamento diretto alla Ditta R-Biopharm Srl dei prodotti necessari per le seguenti motivazioni. La Ditta produce e fornisce kit Elisa ed i reagenti collegati per la determinazione di glutine negli alimenti. Questa prova è tra quelle per cui il Distretto di L'Aquila è accreditata e la procedura di accreditamento ha comportato, come richiesto dalla norma di riferimento (ISO/IEC 17025:2005), la messa a punto del metodo e l'attuazione di una serie di protocolli di validazione e di controlli di qualità. La sostituzione di questi prodotti con eventuali prodotti analoghi, comporterebbe l'attivazione di un nuovo processo di validazione della prova la riottimizzazione del metodo e dei controlli di qualità, l'aggiornamento di tutta la documentazione prodotta per l'accreditamento ed il mantenimento inn accreditamento (procedure, modulistica, istruzioni, elenchi ecc) che risulterebbe eccessivamente oneroso in termini organizzativi tecnici ed economici”*;

RITENUTO necessario ed urgente procedere all'affidamento della fornitura del suddetto materiale in quanto indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali assegnate ai laboratori dell'Arta dalla legge istitutiva;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura di legge all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2



lett.a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, con inoltro trattativa diretta rivolta al fornitore R-BIOPHARM S.r.l. abilitato al bando "BENI-RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA";

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di € 989,00 + IVA, secondo il seguente schema:

Codice	Descrizione della fornitura	Prezzo unitario
R7001	RIDASCREEN® Gliadin (Gliadina) approvato AOAC (ELISA 96 det.)	€ 458,00 + IVA
R7003	RIDA®QUICK Gliadin (25 strip)	€ 295,00 + IVA
R7006	RIDASCREEN® Cocktail Solution (105 ml) (soluzione per la preparazione dei campioni)	€ 115,00 + IVA
R7012	RIDASCREEN® Set of 3 Processed Gliadin Assay Controls (farine processate, 1 negativo e 2 positivi)	€ 121,00 + IVA

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 12 del 14/01/2019 stato adottato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 13 LR 3/2002, non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2019-2021 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", in quanto non risulta possibile sospendere la fornitura di prodotti indispensabili ai laboratori, per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dagli stessi;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria del rischio e conseguentemente, a norma dell'art.26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

DATO ATTO che, in base agli ordini effettuati nei precedenti anni dal Distretto di L'Aquila, è emerso un aumentato fabbisogno dei prodotti di cui trattasi, dovuto all'aumento delle analisi effettuate dal "Centro di riferimento per gli alimenti dell'Arta Abruzzo" operante presso il Distretto stesso, la cui attività è stata svolta, soprattutto nell'anno in corso, all'effettuazione di controlli specifici sui prodotti alimentari per celiaci, volti a verificare il rispetto del valore massimo di tolleranza di 20 mg/kg, inseriti nel Piano annuale dei controlli sugli alimenti stabilito dalla Regione Abruzzo;

DATO ATTO che la fornitura di cui trattasi risulta essere "aperta" in quanto viene lasciata al Distretto di L'Aquila la libertà di ordinare di volta in volta il materiale occorrente in base alle necessità analitiche;

ACQUISTO il DURC ns.Prot.n°0012313 del 13.03.2019 (**Allegato 3**);

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, all'impegno di spesa complessivo di € 18.000,00 sul capitolo 9.08.1.03.15.0 denominato "Prodotti e reagenti per



analisi chimiche-biotossicologiche” del bilancio finanziario anno 2019-2021, suddivisi nel seguente modo:

- € 3.500,00 (IVA inclusa) per l'anno 2019
- € 6.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2020
- € 8.500,00 (IVA inclusa) per l'anno 2021;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Giovannella Vespa, Dirigente della Sezione Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto provinciale di L'Aquila, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *“Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”*;

DETERMINA

1) **DI ATTIVARE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs.50/2016, idonea procedura di acquisto sul MEPA per la fornitura triennale dei kit ELISA e reagenti collegati per la determinazione del glutine negli alimenti, indicati in narrativa, destinati al Distretto Provinciale di L'Aquila, Centro di riferimento per gli alimenti dell'Arta Abruzzo, unico laboratorio in Abruzzo accreditato per la determinazione del glutine nei prodotti alimentari, mediante trattativa diretta sul Mepa rivolta al fornitore R-BIOPHARM ITALIA S.r.l. nel bando “BENI-RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA”;

2) **DI PRENDERE ATTO** della nota acquisita al ns.Prot.n°0012069 del 12.03.2019, con la quale il RUP evidenzia le motivazioni tecniche che portano ad identificare la ditta R-BIOPHARM S.r.l. quale fornitrice “esclusiva” dei prodotti oggetto della presente fornitura.

3) **DI PRENDERE ATTO** della nota acquisita al ns Prot.n°0011879 del 12.03.2019, avente ad oggetto *“Dichiarazione di dichiarazione esclusiva”*, con la quale la società R-BIOPHARM ITALIA S.r.l., confermando la propria condizione di fornitore in esclusiva dei prodotti oggetto della presente fornitura, dichiara quanto segue: *“i prodotti di seguito elencati sono distribuiti in esclusiva*

4) **DI INDIVIDUARE** nella persona della D.ssa Giovannella Vespa, Dirigente della Sezione Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto provinciale di L'Aquila, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

5) **DI DARE ATTO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

6) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva complessivo di € 18.000,00 sul capitolo 9.08.1.03.15.0 denominato “Prodotti e reagenti per analisi chimiche-biotossicologiche” del bilancio finanziario anno 2019-2021, suddivisi nel seguente modo:



- € 3.500,00 (IVA inclusa) per l'anno 2019
- € 6.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2020
- € 8.500,00 (IVA inclusa) per l'anno 2021;

7) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza*" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 "*Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza](#)*", il codice CIG identificativo della presente fornitura è **ZA8278D20D** (*Allegato 4*);

8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

9) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 18/03/2019

Il Dirigente della Sezione
TREMANTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

